



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 1999, proposto da Enimed S.p.A. (già Eni S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Dante n. 166;

contro

-l'Assessorato Regionale per l'Industria e il Corpo Regionale delle Miniere, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

per l'annullamento

1)del provvedimento del Corpo Regionale delle Miniere della Regione siciliana del 26 ottobre 1998 n. 6431, con il quale viene richiesto il versamento dell'importo dovuto per la maggiore valorizzazione del greggio;

2) della Direttiva dell'Assessore reg.le per l'Industria n. 22090 del 7 ottobre 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Eni S.p.a., del 5.11.2009;
visto l'atto di prosecuzione del giudizio della Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a. depositato il 5 novembre 2009, succeduta a Sarcis S.p.a. per attori fusione e incorporazione del 26 maggio 2006;
vista la memoria prodotta dall'Avvocatura dello Stato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 10 novembre 2010 il Presidente dott. Nicolò Monteleone e udita l'Avvocatura dello stato per le Amministrazioni resistenti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 30 novembre 1998 e depositato il 27 gennaio 1999, l'ENI S.p.a. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, concernenti, relativamente alla concessione per idrocarburi liquidi e gassosi "Gela – Agip", la liquidazione delle royalties anno 1997 e il versamento dell'importo dovuto "per la maggiore valorizzazione del greggio ottenuta prescindendo dal costo del fluttuante impiegato".

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 n. 6 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625;

2)Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione, disparità di trattamento e difetto di motivazione.

Con atto depositato il 5 novembre 2009, si è costituita in giudizio la EniMed S.p.a. (già ENI S.p.a.), succeduta a Sarcis S.p.a. per atto di fusione per incorporazione del 26 maggio 2006.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intime, con memoria del 17 giugno 2010, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; vinte le spese.

Alla udienza pubblica del 10 novembre 2010, su conforme richiesta dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è stato posto in decisione.

L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, deve essere condivisa.

Ed invero, il Collegio non ha ragioni per discostarsi da quanto statuito da questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente con le recenti sentenze nn. 6075, 6079 e 6083 del 30 aprile 2010, con le quali, premesso che la materia riguarda le concessioni di beni pubblici, si è ritenuto, in conformità a pacifico orientamento giurisprudenziale, che le questioni involgenti rapporti prettamente patrimoniali, quali indennità, canoni e altri corrispettivi (nei casi esaminati, come quello oggi in esame, pagamento delle royalties, senza alcuno esercizio di poteri autoriativi della Pubblica

amministrazione) rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, dovendo essere ricondotte all'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr., altresì, T..R. Lazio, sez. III, 14 ottobre 2009, n. 9920).

Peraltro, va osservato che analoga previsione è contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (entrato in vigore il 16 settembre 2010), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio, la particolare natura della controversia.

In applicazione dell'art. 11 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in

epigrafe indicato (n. 212/1999).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 novembre 2010, con l'intervento dei Signori Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente, Estensore

Cosimo Di Paola, Consigliere

Roberto Valenti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)